



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

Milano, 04.04.2019

Spett.le

XXXXXXXXXX

Via XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

PARERE: LA POSSIBILE COESISTENZA TRA TRANSAZIONE FISCALE EX ART 182 TER L.F. E DEFINIZIONE AGEVOLATA.

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La nuova "rottamazione" permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (ma pagando aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica).

Detto strumento normativo introdotto a favore non solo del contribuente, ma soprattutto dell'Amministrazione finanziaria alla quale viene agevolata la riscossione dei tributi, permette al debitore di scegliere se pagare gli importi "scontati" in un'unica soluzione o con la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo.

Il contenuto come sopra riportato è chiaramente visibile sul sito nazionale dell'Agenzia delle Entrate proprio al fine di rendere visibile al contribuente italiano in tutte le sue forme, sia lo stesso rappresentato da una persona fisica ovvero giuridica, l'enorme contributo offerto dallo Stato italiano per favorire la cosiddetta ripartenza, in tutti i settori, posta alla base anche della nuova ed epocale riforma fallimentare.

L'Istituto della Definizione agevolata deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), che vuole la pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, possa rivestire una forma impositiva, tuttavia facendo in modo di procurarne uno spontaneo adempimento.

In merito alla fattispecie in esame, ritenuto che la valutazione in merito alla



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

transazione fiscale parte dalla puntuale verifica delle posizioni tributarie, può affermarsi che la transazione fiscale produce degli effetti pressoché identici alle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari, nonostante essi non siano espressione di un potere discrezionale, bensì un dovere di esercizio della pubblica funzione.

Relativamente alle impugnazioni previste dall'Ordinamento giuridico in maniera tassativa dall'art. 19 del D.l.g.s. n. 546 del 1992, infatti, anche se la norma non indica l'impugnazione alla transazione fiscale nell'elenco degli atti tassativamente indicati, devolve esplicitamente al Giudice tributario l'impugnazione del rigetto di domande di definizione agevolata del rapporto tributario ed in tal senso il diniego di transazione potrebbe essere assimilabile al diniego di autotutela per la fondatezza e legittimità dell'intera pretesa, ma anche alla luce delle sue possibilità di recupero. La norma citata non esclude infatti l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero, ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria.

Il Legislatore nell'introduzione dell'Istituto della definizione agevolata, non ha imposto divieti o limitazione nel suo utilizzo da parte del Contribuente, ma alla luce delle molteplici analogie evidenziate con l'istituto della transazione fiscale, ha armonizzato un istituto con l'Obbiettivo di favorire la risoluzione della crisi.

Nel caso della **“NOME ASSISTITA”** siamo in presenza sostanzialmente di una spartizione operata dalla stessa Agenzia delle Entrate che divide essa stessa i ruoli ante 31.12.2017, che possono essere oggetto di definizione agevolata e quelli che non possono esserlo.

Precludere ad una Società ricorrente ex art 161 c. 6 l.f. con domanda prenotativa di concordato, la possibilità di beneficiare dell'istituto della Definizione Agevolata, in correlazione ad una transazione fiscale ex art 182 ter L.F. sarebbe contrario all'art 97 della Costituzione secondo cui l'attività della Pubblica Amministrazione conformandosi a buon andamento e imparzialità persegue i fini di economicità, trasparenza ed imparzialità ed in ogni caso si ritiene che non trattandosi di ambito penalistico, non viga il principio di stretta legalità disciplinata dalla Carta Costituzionale.

D'altro canto la significativa evoluzione normativa che ha interessato la normativa concorsuale è già intervenuta numerose volte con la propria attività interpretativa a “tagliare” e “ricucire” il testo normativo.

E' pertanto auspicabile un approccio dell'Amministrazione finanziaria volto a non rigettare aprioristicamente le proposte di transazioni fiscali che aderite



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

entro il 30 aprile 2019, o anche successivamente, vengano presentate di concerto ad una proposta di definizione agevolata e ciò ai fini di favorire la tanto auspicata ripartenza dell'economia tanto voluta dal Legislatore.

Il ragionamento che viene proposto concretamente in questa sede, ad evidenza dell'alternativa fallimentare, evidenzia una soddisfazione erariale che non otterrebbe pressoché nulla a soddisfacimento della propria pretesa essendo già stato prodotto in altrettanto parere il grado di privilegio del Mediocredito Centrale che per ordine di prelazione assorbirebbe quasi integralmente l'attivo una volta soddisfatta prededuzione e il privilegio ex art. 2751 bis CC.

Sarà evidente a questo Ill.mo Tribunale adito che le casistiche ad evidenza della Giurisprudenza di Merito e/o di Legittimità non sono ad oggi ancora disponibili, tuttavia lo scrivente ha discusso recentemente relativamente ad una procedura di concordato minore che è potuta proseguire, successivamente alla votazione dell'Adunanza dei Creditori, solo in quanto autorizzata dall'Ill.mo Tribunale di Monza ex art 167 l.f. all'adesione della Rottamazione ter, diversamente, stante il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate in sede di Adunanza dei creditori, sia alla transazione fiscale, sia per la parte della componente chirografaria, e stante la pendenza di istanza di fallimento, sarebbe stata destinata irrimediabilmente al Fallimento (**all 1**).

Nel caso portato in evidenza al Tribunale di Monza, nel quale non vi erano debiti contributivi e previdenziali, ma unicamente erariali ante 31.12.2017, la Società pur avendo presentato Transazione Fiscale, l'avrebbe comunque disattesa, per beneficiare e aderire all'istituto della Definizione Agevolata (entrato in vigore successivamente) e così incrementare in maniera proporzionale il pagamento del chirografo, anche nel caso in cui la votazione della stessa fosse stata positiva, anziché negativa come realmente si era verificato.

Il Principio di diritto che è stato affrontato, e che si ritiene essere concretamente applicabile per analogia anche al Caso della “NOME ASSISTITA”, pone le sue basi nel concetto di funzionalità di due Istituti differenti, la Transazione Fiscale e la Definizione Agevolata.

Essi infatti concorrono entrambi reciprocamente a differenti ma compatibili modalità di liquidazione del debito erariale, intra procedura concorsuale, nel primo caso sottomesso al potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria mentre nel secondo a spontaneo adempimento.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

Alla luce della Normativa di settore i due Istituti, non si ritengono incompatibili ad un uso congiunto tra loro, nei limiti di una preventiva autorizzazione ex art 167 L.F. disposta dall'Ill.mo Tribunale di Milano che permetta alla Società di aderire alla Rottamazione ter, in maniera anticipata rispetto all'approvazione del concordato e la conseguente Omologa, con autorizzazione al pagamento delle rate da parte di soggetto terzo al fine di non violare la par condicio creditorum nel caso in cui la procedura sfociasse nella Liquidazione Giudiziale, e successivamente nel rispetto delle cause legittime di prelazione durante l'esecuzione del piano concordatario.

Con Osservanza.

Avv. Luca Sirtori